

istitutive dei finanziamenti per gare internazionali (art 3, della “304”), per gli studi di fattibilità ed i programmi di assistenza tecnica collegati ad esportazioni (art. 22, comma 5, del d.lgs. “143”), ed ha previsto nuovi interventi: programmi aventi caratteristiche di investimento riconducibili ai precedenti programmi di penetrazione commerciale e gli studi di fattibilità, prefattibilità ed i programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti, nonché altri interventi prioritari individuati e definiti dal CIPE. Pertanto, nel corso dell’anno di riferimento, le finalità dei finanziamenti hanno subito una modifica e si sono adattate alla nuova disciplina.

La riforma del sistema di agevolazioni tiene conto delle le iniziative che avevano dimostrato di ricevere il maggiore interesse da parte del sistema imprenditoriale, che per tale ragione sono state mantenute, e si pone l’obiettivo di una modernizzazione del settore attraverso una maggiore flessibilità degli incentivi ed adattabilità alle aspettative ed esigenze del mondo imprenditoriale, nel rispetto dei vincoli comunitari relativi agli aiuti di importanza minore (*de minimis*⁵⁹).

Anche nel 2008 uno degli elementi di criticità è stato dovuto alle difficoltà di reperimento delle necessarie garanzie ed al limitato contenuto agevolativo degli interventi.

Il Fondo viene rendicontato con un unico documento, dal quale risultano i dati complessivi afferenti anche ai sottoconti (interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 394, dall’art. 3 della legge 304 del 1990 e dall’art. 22, comma 5 del d.lgs. n. 143 del 1998). Al 31 dicembre 2008 le disponibilità presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed i conti correnti bancari ammontano a circa 796 milioni (790 in Tesoreria e circa 6 milioni in c/c bancari); i rientri per quote capitale ammontano a circa 75 milioni, i finanziamenti accreditati alle imprese a circa 40 milioni, di cui circa 35 per agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 394, circa 1,2 milioni per gare internazionali e circa 4 milioni per studi di prefattibilità e fattibilità e per i programmi di assistenza tecnica ex d.lgs. n. 143. Le commissioni corrisposte alla Simest S.p.A. per la gestione del Fondo per il saldo 2007 ed il 1° semestre 2008, sono state pari a 4,680 milioni,

Il settore del contenzioso presenta 150 procedimenti giudiziari in corso, di cui cento per finanziamenti a tasso agevolato a favore di programmi di penetrazione commerciale, due per operazioni ai sensi della legge n. 304 (gare internazionali) e sei per interventi che si riferiscono contemporaneamente alla legge n. 394 del 1981 ed al d.lgs. n. 143 del 1998, art. 22.

A) Finanziamenti a tasso agevolato a favore di programmi di penetrazione commerciale.

I finanziamenti hanno un massimale di 2,065 milioni, che arrivano a 3,098 milioni se il richiedente è un consorzio, una società consortile o un raggruppamento di piccole e medie imprese. I finanziamenti possono coprire fino all’85 per cento delle spese preventivate per il programma ed hanno una durata massima di sette anni (due di preammortamento); sono concessi ad un tasso agevolato pari a 40 per cento del tasso di riferimento *export* vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel 2008, il tasso di riferimento medio è stato del 5,14 per cento (4,78 nel 2007) e del 2,06 per cento il tasso agevolato medio (1,91 per cento nel 2007), confermando l’andamento in crescita registrato già nel 2006 (rispettivamente, 3,90 per cento e 1,56 per cento).

Nel 2008 sono state accolte 71 domande per 77,7 milioni, con un’ulteriore diminuzione (-4 per cento) rispetto al precedente anno, che già aveva evidenziato un *trend* in decremento iniziato nel 2004.

⁵⁹ Regolamento CE n. 1998/2006 “*de minimis*”.

L'Asia è l'area di preminente interesse, seguita dal Nord America. Rispetto alla ripartizione regionale delle imprese che hanno beneficiato dei finanziamenti, la Lombardia ha dimostrato il maggior interesse, seguita dalla Emilia Romagna, dalla Toscana e dal Piemonte. Aumenta il divario tra Nord Italia e Centro-Sud, con una quota per il Nord pari al 74,6 per cento (70,3 per cento nel 2007).

La percentuale di piccole e medie imprese che usufruiscono delle agevolazioni, è ancora in flessione (77 per cento rispetto all'84 per cento nel 2007).

B) Fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali

I finanziamenti, nel limite di 25,8 milioni, erano a valere sul medesimo Fondo di cui al precedente punto A). Erano concessi ad imprese italiane per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti alla UE. Il loro massimale era rapportato al valore della commessa per la quale concorre l'impresa; può coprire fino al 100 per cento delle spese di partecipazione alla gara. Come già anticipato, dopo l'entrata in vigore del DL n. 112 del 2008 non sono più state ammesse nuove domande per questa tipologia di finanziamenti.

Nel 2008 è stata accolta una unica domanda, per un importo di 0,1 milione, che ha riguardato una gara in Algeria.

C) Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità e per i programmi di assistenza tecnica⁶⁰

Trattasi di finanziamenti agevolati concessi alle imprese per le spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera, ovvero per le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

Il tasso di interesse che si applica è particolarmente agevolato (il 25 per cento del tasso di riferimento *export*, vigente al momento della stipula) e copre il 100 per cento delle spese indicate nel preventivo predisposto dalle imprese ed approvato dal Comitato. Nel 2008 il tasso medio è stato pari all'1,285 per cento (rispetto all'1,195 per cento del 2007 ed allo 0,975 per cento del 2006). Dopo l'entrata in vigore del DL n. 112 sono ammessi al finanziamento i soli studi di prefattibilità, fattibilità ed i programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti.

Nel 2008 sono state presentate 35 domande per studi di fattibilità e prefattibilità e 7 per programmi di assistenza tecnica. Sono state accolte 26 istanze per un importo complessivo di 5,6 milioni.

Con riguardo alle aree geografiche, nell'anno in esame l'Europa Centro-Orientale e C.S.I. (Comunità di Stati Indipendenti) hanno occupato, per numero di operazioni accolte, la prima posizione. Seguono l'Asia, l'Africa sub sahariana, il Mediterraneo e il Medio Oriente.

2.8.2. Fondo unico di *venture capital*

I Fondi di *venture capital*, istituiti nel 2003, sono operativi dal febbraio 2004, per l'acquisizione di quote di partecipazione in società estere, aggiuntive rispetto alla partecipazione in proprio della Simest S.p.A..

Nel 2007 ha cominciato ad operare il Fondo unico di *venture capital*, nel quale la legge finanziaria 2007⁶¹ ha unificato tutti i preesistenti fondi regionali di *venture capital* al fine di garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l'operatività dei diversi fondi anche alla luce dell'intervento dei fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche. Il 2008 ha rappresentato il definitivo avvio dell'operatività della gestione. Seppur l'unificazione ha consentito di affrontare il progressivo esaurimento delle disponibilità, per garantire, in attesa dei primi rientri contrattuali previsti in particolare nel 2010, l'attività del Fondo unico, ne è stato progressivamente contenuto l'impegno.

Non si sono verificate modifiche sostanziali alle modalità di funzionamento, ad eccezione della rilevante riduzione del costo di intervento e l'ampliamento dell'area di riferimento con l'inclusione del Kosovo tra i Paesi beneficiari.

Dall'avvio della operatività del Fondo, il Comitato di Indirizzo e Rendicontazione ha deliberato impegni per 260,84 milioni.

Nel 2008 sono state deliberate 37 partecipazioni ad iniziative di investimento all'estero, 31 per nuovi progetti e 6 per aumenti di capitale sociale in programmi di ampliamento e/o sviluppo di società estere già partecipate. Le delibere hanno comportato un impegno complessivo sul Fondo pari a circa 23,1 milioni; investimenti da parte delle società estere di circa 397 milioni, con un'occupazione attesa di 10.438 addetti.

Rispetto al 2007 si è registrata una flessione del numero dei progetti che degli importi complessivamente deliberati, dovuta, a parere del Gestore, ad una più prudente politica nella valutazione delle nuove iniziative, al peggioramento del quadro congiunturale generale ed ad un nuovo orientamento geografico dei flussi di investimenti, dovuto anche al rafforzamento dell'euro sul dollaro ed all'emergere di nuovi Paesi destinatari di investimenti produttivi.

Il comparto elettromeccanico e meccanico è il più interessato con 16 iniziative ed un impegno complessivo a gravare sul Fondo di circa 9,27 milioni.

Le aree interessate sono l'Asia, l'Africa, il Medio Oriente ed il Mediterraneo, l'America Centrale e Meridionale, l'Europa Orientale.

Le disponibilità del Fondo al 31 dicembre 2008 sono pari a circa 87,3 milioni, a fronte di disponibilità iniziali di circa 103 milioni. Nel corso dell'anno i proventi da impieghi sono stati pari a circa 3,3 milioni, mentre in uscita i versamenti di quote di partecipazione hanno raggiunto circa 20,2 milioni e le commissioni di gestione a favore della Simest S.p.A. circa 4,8 milioni.

2.9. UniCredit S.p.A.

2.9.1 Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica

In data 16 dicembre 2005 UniCredit S.p.A. ha ricevuto sul conto corrente infruttifero di Tesoreria Centrale le risorse, pari a 6.375.642,68, previste, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della

⁶¹ Art. 1, comma 932, della legge 296 del 2006, legge finanziaria 2007.

legge n. 84 del 2001⁶², per il Fondo di rotazione indirizzato ad attività di microcredito nell'area balcanica. Il Fondo, destinato a finanziare iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali, ha cominciato ad operare nei primi mesi del 2007. I prestiti, che non superano mai i 100 mila euro, sono destinati a piccoli e piccolissimi imprenditori per il miglioramento delle loro capacità produttive.

In Bulgaria, UniCredit S.p.A. opera in collaborazione con Bulbank, banca bulgara pilota del Fondo, con cui ha sottoscritto un accordo in data 26 gennaio 2007, a seguito del quale l'UniCredit ha trasferito a Bulbank 3,4 milioni di euro. Nel mese di dicembre 2007 sono stati erogati 299 finanziamenti per oltre 2,6 milioni, con un *trend* in crescita che, nel 2008, ha portato all'utilizzo dell'intera dotazione di 3,4 milioni nei primi mesi dell'anno. Nel mese di febbraio 2008 la controllata romena ha avviato le prime erogazioni, che al 31 dicembre hanno raggiunto l'importo di 1,1 milione; sono stati utilizzati anche i rientri del Fondo (835 mila euro), raggiungendo al 31 dicembre il valore complessivo di 3,7 milioni. Nel mese di dicembre 2008 è iniziata l'attività di erogazione anche in Bosnia.

Complessivamente, dalla data di operatività del Fondo, sono stati erogati 476 finanziamenti, per un ammontare di 4,757 milioni (di cui, 2,1 milioni nel 2008).

L'Istituto ha comunicato di aver avviato contatti con altri Paesi dell'area interessata, ed in particolare con la Serbia, l'Albania e la Macedonia, il cui esito positivo, peraltro, incontrerebbe ostacoli a causa delle legislazioni interne restrittive nei confronti di fondi di provenienza estera (Serbia) o per l'assenza di una banca controllata direttamente da UniCredit (Albania e Macedonia).

La gestione nell'anno in esame è costata 185 mila euro ed ha una disponibilità al 31 dicembre di 2,385 milioni.

Il Fondo trasferito alle Regioni ha ancora una disponibilità di 5,474 milioni; nessuna regione ha avviato l'operatività.

2.10. Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.10.1 Fondo rotativo per il credito ai giovani

Il comma 6, dell'art. 15 del DL n. 81 del 2007⁶³, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo rotativo, "Fondo per il credito ai giovani", con una dotazione di 10 milioni per il triennio 2007/2009, per favorire l'accesso al credito di giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale, attraverso il rilascio di garanzie dirette alle banche e agli intermediari finanziari.

Successivamente alla stipula di un protocollo di intesa tra il Ministro per le riforme e l'innovazione, il Ministro per le politiche giovanile ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la promozione di iniziative volte ad agevolare l'accesso al credito dei giovani, con decreto del dicembre 2007 sono state disciplinate le modalità organizzative e di accesso alle risorse del Fondo ed, in particolare, è stato previsto l'affidamento della gestione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanile e le attività sportive, ad un ente strumentale dell'Amministrazione medesima ovvero a soggetto esterno. E' seguita la sottoscrizione di un protocollo di intesa con l'Associazione Bancaria Italiana, che ha definito le modalità di partecipazione delle banche all'iniziativa "Credito ai giovani". La gestione è stata affidata alla Consap S.p.A., Concessionaria di servizi assicurativi

⁶² Legge 21 marzo 2001, n. 84.

⁶³ Decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

pubblici, che può effettuare prelievi dal c/c infruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato, in relazione alle effettive esigenze.

I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata massima di tre anni e sono cumulabili fino all'ammontare massimo di diecimila euro.

Mentre sono stati trasferiti al Fondo gli stanziamenti del 2007, sono stati trattenuti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri i 10 milioni del 2008, per evitare il formarsi di una eccessiva giacenza, in presenza di una ridotta richiesta di accesso ai crediti garantiti. Infatti, nell'esercizio 2008 sono stati indicati in uscita solo 400 mila euro, di cui soltanto 225 per finanziamenti, mentre la restante quota ha coperto i costi della gestione. Sono state concesse 905 garanzie, di cui 242 per tasse e contributi universitari, 147 per la partecipazione a programmi Erasmus, 123 per contratti di locazione, 286 per acquisti *PC Wi-Fi*, 107 per corsi *post laurea*.

Si sottolinea che il combinato disposto del comma 2. della legge n. 203 del 2008 (Tabella C della legge finanziaria 2009) e del dPCM 19 dicembre 2008, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha di fatto defanziato il Fondo in parola. Ciò in quanto le risorse destinate al Fondo rotativo erano prelevate dal Fondo per le politiche giovanili, ridotto da 130 milioni a 79,759 milioni, di cui 75 milioni finalizzati ad intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata che prevedono trasferimenti alle Regioni ed agli Enti locali. Di conseguenza, per iniziative di rilevanza nazionale residuano 4,759 milioni che il Dipartimento intende utilizzare per coprire le spese per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite al Ministro della gioventù, ai sensi del DL n. 85 del 2008. Il bilancio di previsione per il 2009, al capitolo 848 non reca alcun stanziamento.

Si ripropone nel caso in esame quanto già osservato in merito alla necessità che il complesso settore degli incentivi operante attraverso i fondi di rotazione, sia oggetto di analisi e di approfondimenti, che attraverso la valutazione dei risultati raggiunti pervenga ad una analisi comparata del rapporto costi/benefici, dove sotto la voce "costi" va anche considerato, soprattutto in un periodo di crisi finanziaria, l'immobilizzo di risorse pubbliche.

2.10.2. Fondo per il credito per i nuovi nati

Il DL n. 185 del 2008⁶⁴, all'art. 4, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo rotativo, denominato Fondo di credito per i nuovi nati, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari, le risorse sono tratte dal Fondo per le politiche della famiglia. Il Fondo è integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.

Sull'andamento della gestione si riferirà nella prossima relazione sull'esercizio 2009.

⁶⁴ DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993

3.1. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

3.1.1. Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra

La Finanziaria 2007 (art. 1, commi 1110-1115) ha istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di misure che, negli anni 2007/2012, devono contribuire alla riduzione delle emissioni clima-alteranti, nel rispetto degli obblighi imposti dal protocollo di Kyoto. Con convenzione, da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa Depositi e Prestiti, devono essere definite le modalità di gestione.

Al Fondo sono state destinate per il triennio 2007/2009, 200 milioni annui, di cui 10 milioni sono stati trasferiti per gli anni 2007/2009 al capitolo 7813 del Ministero dell'ambiente (missione 17 "ricerca e Innovazione", programma 3 "Ricerca in materia ambientale"). Gli stanziamenti 2008 sono stati impegnati ma non pagati.

E' stata prevista anche la possibilità di riversare al Fondo le risorse di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 120 del 2002⁶⁵. Successivamente, l'art. 9 del d.lgs. n. 115 del 2008⁶⁶, per la sola annualità 2009, ha destinato 25 milioni al finanziamento tramite terzi della realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica.

L'Amministrazione ha motivato il ritardo nella conclusione dell'*iter* procedimentale per l'avvio della gestione (il decreto che ne definisce le modalità è entrato in vigore solo il 30 aprile 2009) con la complessità della procedura (decreto di concerto tra i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, sottoposto al parere della Conferenza Unificata; successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di determinazione del il tasso di interesse da applicare; convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti) che non ha consentito l'operatività del Fondo nei tempi prevista dalla legge istitutiva.

Ricondurre il mancato avvio dell'attività del Fondo solo alle difficoltà incontrate per acquisire il concerto ed i pareri con i diversi soggetti che intervengono nel procedimento in esame, appare insufficiente per spiegare il notevole lasso di tempo ad oggi trascorso, anche in considerazione della funzione strategica che la legge ha attribuito al Fondo per consentire all'Italia di assolvere gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto.

Le istanze di finanziamento possono essere presentate da istituti di ricerca, sia pubblici che privati, da università ed i loro consorzi. Sono altresì ammessi al finanziamento soggetti appositamente costituiti, anche in partecipazione pubblico-privata, per la creazione di *spin-off* al fine di valorizzare i risultati della ricerca.

⁶⁵ Legge 1° giugno 2002, n. 120, art. 2, comma 3 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

⁶⁶ D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115.

3.2. Ministero dell'economia e delle finanze

3.2.1 Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie

Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è stato istituito dall'art. 5, della legge n. 183 del 1987⁶⁷; provvede ad erogare alle Amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, nonché le anticipazioni a fronte dei contributi posti a carico del bilancio dell'Unione Europea ai soggetti degli interventi di cui ai suddetti programmi.

Per lo svolgimento della gestione finanziaria, il "Fondo" si avvale di due conti correnti infruttiferi, accessi presso la Tesoreria Centrale dello Stato, differenziati in base alla provenienza delle disponibilità (finanziamenti nazionali c/c n. 777/23209⁶⁸ e finanziamenti CEE c/c n. 975/23211⁶⁹).

Il "Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" (c/c n. 23209) è alimentato dalle disponibilità residue di cui alla legge n. 863 del 1977 (legge non più operante), dai contributi e sovvenzioni erogati dall'Unione Europea a favore dell'Italia, dalle somme individuate nella legge finanziaria, dalle somme determinate con legge di bilancio e dai recuperi vari e restituzioni. Complessivamente, nel 2008, nel Fondo sono affluiti circa 9 miliardi (4,8 nel 2007, 4 nel 2006); le erogazioni sono state pari a circa 4,8 miliardi (4,7 nel 2007, 4,8 nel 2006), determinando un risultato di cassa positivo, pari a circa 4,2 miliardi; il fondo cassa ad inizio esercizio era di circa 8,5 miliardi, a fine esercizio lo stesso ammonta a 12,7 miliardi.

Come già osservato, l'art. 74 della legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria 1991) ha previsto che il Fondo si avvalga, oltre che del c/c di Tesoreria n. 777/23209, dedicato ai finanziamenti di fonte nazionale, di altro c/c infruttifero, dedicato all'attivazione dei finanziamenti di provenienza comunitaria. Affluiscono nel conto corrente anzidetto le somme versate dalle istituzioni comunitarie a favore dell'Italia⁷⁰, le restituzioni e rimborsi delle somme non utilizzate dagli assegnatari e altre voci di bilancio della Comunità. Il fondo cassa all'inizio di esercizio era pari a 1,7 miliardi; al 31 dicembre 2008 di 1,3 miliardi. Il disavanzo di esercizio al 31 dicembre 2008 è stato di 414 milioni di euro.

Complessivamente, i due conti correnti di Tesoreria, nel 2008, hanno incassato 13,9 miliardi; pagato 10,1 miliardi, con un risultato di cassa positivo di 3,7 miliardi. Il fondo di cassa ad inizio esercizio era di 10,3 miliardi; il 31 dicembre 2008 di 14,1 miliardi.

⁶⁷ Legge 16 aprile 1987, n. 183.

⁶⁸ Rendiconto c/c 777/23209 - Finanziamenti nazionali

| <i>(in milioni)</i> | | | | |
|---------------------|-------------------|---------|--------|---------------------|
| Anni | Disponibilità 1.1 | Entrate | Uscite | Disponibilità 31.12 |
| 2006 | 9.301 | 4.051 | 4.855 | 8.497 |
| 2007 | 8.497 | 4.765 | 4.700 | 8.562 |
| 2008 | 8.562 | 8.970 | 4.773 | 12.760 |

⁶⁹ Rendiconto c/c 975/23211 - Finanziamenti comunitari

| <i>(in milioni)</i> | | | | |
|---------------------|-------------------|---------|--------|---------------------|
| Anni | Disponibilità 1.1 | Entrate | Uscite | Disponibilità 31.12 |
| 2006 | 1.798 | 4.586 | 4.785 | 1.599 |
| 2007 | 1.599 | 5.650 | 5.475 | 1.774 |
| 2008 | 1.774 | 4.958 | 5.373 | 1.360 |

⁷⁰ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA – Sez. Orientamento); Fondo Sociale Europeo (FSE); Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP).

3.3. *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

3.3.1. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

L'attività del Fondo, dopo numerose proroghe, da ultimo ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL n. 248 del 2007, è cessata al 31 dicembre 2008. Permane limitatamente al controllo contabile dei rientri delle rate di ammortamento dei prestiti e mutui già concessi e di erogazione delle somme, che i beneficiari delle agevolazioni richiedono a seguito del perfezionamento delle pratiche accettate prima della soppressione del Fondo.

La legge istitutiva, n. 949 del 1952⁷¹, aveva previsto la concessione di finanziamenti per la realizzazione di opere di irrigazione, costruzioni rurali di edifici e acquisti di macchine agricole. Con successiva legge n. 910 del 1966⁷² le risorse del "Fondo" sono state destinate anche alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e attrezzature connesse ad attività di formazione professionale e assistenza tecnica, di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura e di mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali situate in zone carenti di rete viaria. Inoltre, a norma dell'art. 7 del DL n. 377 del 1975⁷³, potevano essere concessi finanziamenti di durata fino a dieci anni a favore di cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli ed associati, mezzadri, coloni od affittuari, anche per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili, destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua e per l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli.

I rapporti con gli istituti di credito abilitati alle concessioni e all'utilizzazione delle anticipazioni erano regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori bancari.

Per effetto dell'art. 11 del citato DL n. 377 del 1975⁷⁴ quote del "Fondo" sono state ripartite tra le regioni e province autonome, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Le risorse assegnate, previa proposta delle regioni e province autonome, vengono concesse come anticipazioni ai singoli istituti di credito con successivi provvedimenti ministeriali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I mutui previsti per le iniziative di cui alla legge istitutiva n. 949 del 1952 venivano concessi per un ammontare fino al 75 per cento della spesa documentata, poi elevato al 90 per cento dalla legge n. 910 del 1966. Il prestito previsto dall'art. 7 del DL n. 377 del 1975 per gli acquisti effettuati da cooperative agricole, mezzadri, coloni ed affittuari, da coltivatori diretti, singoli o associati può essere concesso nella misura dell'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, mentre per gli altri operatori agricoli rimane fissata la quota del 75 per cento della predetta spesa. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di credito agrario varia in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'operazione medesima. L'ammortamento delle operazioni di credito era effettuato per non oltre cinque anni, per i prestiti inerenti ad acquisti di macchine agricole e concessi con rilascio di cambiali agrarie e fino a dieci anni per i mutui posti in essere con appositi contratti.

⁷¹ Legge 25 luglio 1952, n. 949.

⁷² Legge 27 ottobre 1966, n. 910.

⁷³ DL 13 agosto 1975, n. 377, art. 7.

⁷⁴ DL 13 agosto 1975, n. 377.

Le rate di ammortamento (comprehensive della quota capitale ed interessi) sono versate dagli istituti ed enti al “Fondo” semestralmente, anche in assenza dei pagamenti delle corrispondenti annualità da parte dei mutuatari.

Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 11 del 1972⁷⁵, nonché del successivo d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616⁷⁶, ogni competenza relativa alla concessione dei prestiti e mutui, a valere sul “Fondo”, è stata demandata, in via esclusiva, agli organi regionali, i quali provvedono ad effettuare i dovuti accertamenti in ordine alla destinazione e congruità delle spese. A tale proposito l'Ufficio Centrale di Bilancio ha sottolineato la difficoltà di effettuare una approfondita verifica della gestione del “Fondo”, atteso che anche la vigilanza è affidata agli organi regionali.

Le anticipazioni erano erogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tratte dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, mediante versamento al c/c infruttifero intestato al “Fondo” presso la Tesoreria. Le somme occorrenti sono successivamente prelevate, mediante appositi ordinativi, e versate nei conti correnti fruttiferi vincolati, accesi presso la Tesoreria Centrale ed intestati agli istituti di credito e di credito agrario, ai fini dell'utilizzazione per la concessione dei prestiti. La gestione, che doveva terminare al 31 dicembre 2002, è proseguita per effetto di numerose proroghe. Da ultimo, l'art. 26, comma 2, del decreto legge n. 248 del 2007⁷⁷ ha stabilito il termine del 31 dicembre 2008, che, come già osservato, non è stato ulteriormente prorogato.

Ai sensi dei commi 38 e 39 dell'art. 1⁷⁸ della legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006), al fine di assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato, è stata prelevata la somma di 43.932.768,74, pari al 60 per cento delle giacenze sui conti correnti di tesoreria intestati agli istituti di credito convenzionati, per essere riversata nel capitolo 3380 di entrata.

Al 31 dicembre 2008 risultano giacenti sul conto corrente di contabilità speciale circa 78 milioni, mentre il saldo dei conti correnti degli istituti di credito erogatori dei mutui ammonta a circa 73 milioni ed il residuo dei debiti che i mutuatari devono rimborsare è pari a complessivi 7,5 milioni. La consistenza patrimoniale del Fondo è di circa 159 milioni.

Nel 2008 sono stati concessi dagli istituti di credito 61 prestiti, per un valore di circa 2,3 milioni, per acquisto di macchine agricole, mentre sono stati versati circa 6,6 milioni per rimborso di capitali ed interessi.

Nei primi mesi del 2009 sono stati disposti prelevamenti dalla contabilità speciale per 65 milioni, ai sensi dell'art. 1-*bis* (aumento del Fondi di solidarietà nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avverarsi di eventi climatici) e dall'art. 4-*terdecies* (erogazioni di aiuti economici alle imprese agricole danneggiate dalla malattia fungina peronospora della vite) del DL n. 171 del 2008.

⁷⁵ D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

⁷⁶ L'art. 110 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, intitolato “*Fondi nazionali di rotazione*”, recita: “I fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Le disponibilità finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le Regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo”.

⁷⁷ DL 31 dicembre 2007, n. 248.

⁷⁸ I commi 38 e 39 hanno disposto il versamento su apposito capitolo di entrata del 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria Centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, non movimentati da almeno un anno.

Complessivamente, le disponibilità “storiche” del Fondo sono pari a circa 3 miliardi e le uscite a 2,9 miliardi. Le operazioni finanziate a tutto il 2008 sono state 1.138.411, per un importo di circa 2,5 miliardi.

3.3.2. Fondo centrale per il credito peschereccio

Il Fondo, dapprima costituito presso l'ex Ministero della marina mercantile con legge n. 1457 del 1956⁷⁹ con la funzione di effettuare anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, è stato poi trasferito per competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la legge n. 41 del 1982, abrogata dall'articolo 23 del d.lgs. n. 154 del 2004⁸⁰, adottato sulla base della delega conferita dall'art. 1, della legge n. 38 del 2003, al fine di completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste. Successivamente gli obiettivi del d.lgs. n. 154 sono stati ampliati dal d.lgs. n. 100 del 2005

A seguito dell'intervenuta abrogazione da parte dell'art. 23, comma 1, della legge n. 154 del 2004 della legge n. 41 del 1982 e dell'istituzione ai sensi dell'art. 14 del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, finanziato con le risorse stanziato sull'apposito capitolo di bilancio 1476, le attività finalizzate agli aiuti nel settore della pesca possono continuare attraverso gli ordinari strumenti di bilancio. Sembra configurarsi una gestione “stralcio”, la cui attività deve essere limitata all'erogazione delle somme residue cui hanno diritto i beneficiari delle agevolazioni già perfezionate prima del cambio di destinazione delle risorse finanziarie giacenti. Ciò nonostante il Fondo ha continuato a ricevere stanziamenti ancora negli anni 2006 (272 milioni), 2007 (195,5 milioni) e 2008 (23,2 mila euro). Si richiama nuovamente l'attenzione del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e della Ragioneria generale dello Stato sulla necessità di un approfondimento al fine di valutare la legittima attualità o meno del Fondo.

Complessivamente, sono stati stanziati 208,3 milioni, e sono rientrati per rate di ammortamento, interessi di pre-ammortamento e di mora ecc., circa 77,8 milioni. Le uscite sono ammontate a 277,6 milioni, di cui 65,4 per mutui erogati per la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di navi adibite alla pesca, di spacci, magazzini, ed impianti. Sono stati trasferiti per coperture finanziarie di provvedimenti legislativi che hanno previsto l'utilizzo delle disponibilità del Fondo, 212 milioni. Al 31 dicembre 2008, il Fondo presenta una consistenza di circa 8 milioni, di cui 3 milioni disponibili in Tesoreria. Nell'esercizio in esame sono stati erogati circa 644 mila euro a saldo di mutui già concessi.

3.3.3. Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice

Attraverso finanziamenti a favore di lavoratori agricoli singoli o associati, cooperative agricole ecc., il Fondo, istituito dall'art. 16 della legge n. 590 del 1965, doveva dare attuazione ad organiche iniziative per il miglioramento e lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Il Fondo è stato soppresso dall'art. 110 del d.P.R. n. 616 del 1977 e la sua operatività è ora limitata alla riscossione delle rate dei mutui erogati.

Sono affluiti, direttamente al capitolo 3347 del Ministero dell'economia e delle finanze, circa 3,1 milioni, in massima parte rate di ammortamento ed interessi di pre-ammortamento.

⁷⁹ Legge 26 dicembre 1956 n. 1457.

⁸⁰ Legge 17 febbraio 1982, n. 41; d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura”.

3.4. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

3.4.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo

Il Fondo di rotazione è stato istituito dall'art. 25 della legge n. 845 del 1978⁸¹ per favorire l'accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE) ed al Fondo Regionale Europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. L'art. 9 del DL n. 148 del 1993⁸², ha disposto il versamento nel "Fondo" di tutte le risorse destinate al finanziamento della formazione professionale.

Il comma 72, dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995⁸³, ha trasferito, dal 1° gennaio 1996, quota parte delle entrate del "Fondo", che derivano da versamenti da parte dell'INPS, al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (art. 5 della legge n. 183 del 1987⁸⁴), per essere utilizzate per il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Con dPCM del 16 gennaio 2002 al Fondo in esame sono state riconosciute le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con fondi INPS, nonché di quelli finanziati dalla UE e/o dalle Regioni.

Le entrate ordinarie sono costituite dal versamento, con periodicità trimestrale, da parte dell'INPS, su apposito c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale, delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 160 del 1975⁸⁵. Inoltre, altre entrate derivano dal trasferimento degli stanziamenti iscritti su capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al fine di assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli artt. 2 e 18 della legge n. 845 del 1978. Ulteriori risorse affluiscono a seguito dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo destinati alle attività di formazione professionale e degli interessi attivi maturati sulle somme depositate in c/c presso l'istituto di credito incaricato di svolgere il servizio di cassa.

Le disponibilità al 1° gennaio 2008 erano pari a circa 2.253 milioni, incrementate per circa 481 milioni, di cui il 63,3 per cento costituiti dai trasferimenti dal bilancio del Ministero ed il 35 per cento da contributi INPS. Atteso che l'entità dei versamenti INPS è direttamente proporzionale al numero degli occupati, in periodi di crisi occupazionale, per il funzionamento del fondo è determinante l'intervento dello Stato.

Si sottolinea ancora una volta che la relazione inviata dal Ministero si limita ad illustrare i diversi progetti finanziati, ma non fornisce alcun elemento di conoscenza riguardo agli obiettivi raggiunti, con riferimento agli esercizi precedenti, in termini di incremento dell'occupazione con riferimento al numero di partecipanti ai corsi. Ciò non consente alcuna valutazione sull'efficacia dello strumento in esame.

Dal rendiconto risulta che le spese di funzionamento della gestione in esame ammontano a circa 12,6 milioni (circa il 2,6 per cento delle entrate).

Le disponibilità in Tesoreria Centrale dello Stato, al 31 dicembre 2008, sono pari a circa 1.813 milioni, con residui passivi di circa 1.143 milioni e disponibilità effettive non impegnate

⁸¹ Legge 21 dicembre 1978, n. 845.

⁸² DL 20 maggio 1993, n. 148, art. 9.

⁸³ Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

⁸⁴ Legge 16 aprile 1987, n. 183.

⁸⁵ Legge 3 giugno 1975, n. 160.

di circa 688 milioni, che non corrispondono pienamente all'avanzo di gestione (pari a 699 milioni di euro). Si conferma, pertanto, un fenomeno tipico della gestione in esame, caratterizzata da previsioni di spese cui non fa riscontro un effettivo utilizzo delle risorse previste.

3.5. Ministero dello sviluppo economico

3.5.1. Fondo per l'innovazione tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni - Aree depresse e programmazione negoziata

Gli interventi previsti dalla legge n. 488 del 1992⁸⁶ gravano su un fondo rotativo misto, mantenuto in bilancio limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni (conto di contabilità speciale 1726 – capitolo 7420, articoli 26, 28 e 29). Nel 2008 non sono stati attivati nuovi bandi e l'attività di gestione ha riguardato solo le iniziative già oggetto di decreti di concessione provvisoria di agevolazioni. Nel settore dell'industria, del turismo e del commercio, le erogazioni hanno interessato 1.435 imprese.

Il DL n. 81 del 2007⁸⁷, all'art. 8-bis ha previsto una semplificazione delle procedure e la modifica dei criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992. Peraltro, il decreto che ha ridisciplinato il ruolo degli istituti di credito concessionari ed ha sostituito il decreto di concessione definitiva con l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio è stato emanato solo il 3 dicembre 2008, a più di un anno di distanza dalla legge che aveva previsto interventi di semplificazione.

Le entrate complessive ammontano a circa 130 milioni (250,7 nel 2007), di cui circa 111 (154 nel 2007) cofinanziati dalla UE. Sono stati trasferiti dalle Regioni, sulla base delle convenzioni stipulate con l'Amministrazione, circa 20 milioni (97 nel 2007), di cui 19,4 (51 nel 2007) ai sensi della legge n. 488 e solo 387 mila per la programmazione negoziata. Le uscite sono state pari a 373 milioni.

3.5.2. Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Il Fondo è stato costituito dall'art. 14 della legge n. 46 del 1982⁸⁸ (contabilità speciale n. 1201 e 3103), per la copertura degli oneri relativi a diversi interventi di sostegno⁸⁹. Trattasi di un fondo misto, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, senza l'intermediazione di istituti di credito, parzialmente convertibili in contributi a fondo perduto. La quota non rotativa doveva rientrare in bilancio, in attuazione del comma 8 dell'art. 93 della legge n. 289 del 2002, non possedendo le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. Sono state mantenute fuori bilancio le gestioni con caratteristiche di fondi rotativi, che prevedono interventi per le aree depresse, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dalla UE caratteristiche di Fondi rotativi.

⁸⁶ Legge 19 dicembre 1992, n. 488.

⁸⁷ DL 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2007, n. 127.

⁸⁸ Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

⁸⁹ a) finanziamenti a tasso agevolato di programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti (il finanziamento copre fino al 60 per cento dei costi ammissibili); b) spese relative alla gestione della legge n. 46; c) misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (legge n. 273 del 2002⁸⁹); d) gestione degli incassi dei crediti cartolarizzati (art. 15 della legge n. 448 del 1998); e) art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, presso la Cassa Depositi e Prestiti); e) DL 23 aprile 2008, n. 80, recante "Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo".

La legge n. 46 del 1982 ha previsto la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore di imprese che attuano programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti e processi produttivi, ovvero al miglioramento di quelli esistenti. Considerata la natura degli interventi agevolativi, è mantenuta in bilancio solo la gestione che prevede rimborsi per i mutui (circa l'80 per cento) (contabilità speciale 1201 – capitolo 7420, articolo 18 e 3103 – capitolo 7420).

Dalla relazione inviata dall'Amministrazione risulta che tra le uscite relative alla contabilità speciale 1201 sono stati indicati i 300 milioni, che il DL n. 80 del 2008⁹⁰ ha destinato, quale prestito, all'Alitalia, che, peraltro, non risultano riversati alla contabilità speciale 1201, come stabiliva il comma 2-*octies*, dell'art. 1 del decreto legge citato⁹¹, seppure trasferiti con decreto di variazione nel bilancio del Ministero.

Al 1° gennaio 2008 le disponibilità iniziali della contabilità 1201 ammontavano a circa 930,4 milioni; le entrate nell'anno sono state pari a 131,4 milioni, le uscite a 526,3, di cui 300 milioni per l'Alitalia, 175,4 per erogazioni di capitale e 50 per altre uscite.

Nella contabilità speciale 3103 relativa ai Fondi FIT-PIA (Fondo Innovazione Tecnologica – Pacchetto Integrato Agevolazioni) le disponibilità iniziali erano pari a circa 266,7 milioni, le erogazioni di capitale ammontano a circa 58,7 milioni, le erogazioni relative a bandi tematici a circa 4,5 milioni. Le disponibilità finali sono pari 203,5 milioni. Non si registrano entrate su questa contabilità speciale.

Complessivamente, il Fondo, con tutte e due le contabilità di cui sopra, al 31 dicembre 2008 ha una disponibilità di circa 717 milioni.

3.6. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3.6.1. Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR)

Con decorrenza gennaio 2000 include la gestione residua del Fondo Speciale Ricerca Applicata

L'art. 5 del d.lgs. n. 297 del 1999, ricomponendo in modo organico la complessa e stratificata normativa in materia di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica⁹², ha previsto la diretta gestione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), ex Fondo per la ricerca applicata, ora confluito nel

⁹⁰ DL 23 aprile 2008, 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 23 giugno 2008, n. 111.

⁹¹ Il comma 2-*septies*, ha individuato la copertura finanziaria della spesa attraverso la riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 1, commi 841 e 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente. L'importo di 300 milioni così ottenuto andava versato sulla contabilità speciale n. 1201, di cui al Fondo in esame.

⁹² Gli interventi di sostegno della ricerca industriale, di base ed applicata, delineati dalla preesistente normativa, avevano sostanzialmente una dimensione territoriale. Infatti le leggi n. 1089 del 1968 e n. 46 del 1982 riguardavano l'intero territorio nazionale, mentre la legge n. 488 del 1992 si rivolgeva alle aree economicamente depresse. A queste norme si erano affiancate altre che regolavano interventi a carattere nazionale: la legge n. 67 del 1988 prevedeva finanziamenti a favore dell'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; la legge n. 22 del 1987 sosteneva l'ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria agli interventi della legge n. 46 del 1982; l'art. 14 della legge n. 196 del 1997 riguardava l'occupazione e norme inerenti incentivi di natura fiscale (art. 5 della legge n. 449 del 1997, relativamente all'assunzione di ricercatori).

Tali interventi si distinguevano tra quelli diretti a condurre gli investimenti in ricerca e sviluppo degli operatori verso specifici ambiti di ricerca di rilevanza strategica per lo sviluppo e il progresso del Paese e quelli rivolti ad incentivare iniziative di ricerca di base ed applicata e di formazione derivanti dagli stessi operatori.

Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)⁹³. Permane la gestione stralcio svolta dal gruppo bancario Intesa SanPaolo S.p.A., limitatamente alle domande presentate entro il 1999, di cui al paragrafo 2.7.1..

Con dPCM del 4 giugno 2003 è stata in parte riconosciuta al Fondo in esame la caratteristica della rotatività e sono stati individuati gli interventi gestibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso FAR, quali il credito agevolato per progetti autonomi di ricerca e formazione (*sub* 1-b)⁹⁴ e i progetti di ricerca e formazione su bandi MUR (*sub* 12)⁹⁵. Inoltre, con decreto ministeriale n. 1563 del 2004 sono state disciplinate le modalità di gestione dei fondi misti, prevedendo un'anticipazione sul Fondo di rotazione del finanziamento relativo al contributo nella spesa, con il reintegro trimestrale delle anticipazioni dall'apposito capitolo di bilancio relativo ai finanziamenti a fondo perduto.

Il fondo di rotazione, articolato in due sezioni relativamente all'area nazionale e alle aree depresse, è alimentato annualmente dagli stanziamenti iscritti in una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, dai rientri, dalle economie di gestione derivanti da minori impegni rispetto a quanto stanziato negli anni precedenti, nonché da minori utilizzi rispetto all'importo dei finanziamenti massimi concessi. Inoltre gestisce progetti che rientrano nel Programma operativo nazionale ricerca, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Tali risorse sono annualmente ripartite con decreto direttoriale tra le diverse iniziative finanziabili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 297 del 1999. L'allocazione delle risorse stabilita dal piano è flessibile e può essere modificata in corso d'anno, qualora si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di assorbimento delle risorse stesse da parte delle iniziative, ovvero sopravvengano maggiori somme da ripartire.

I progetti finanziabili sono classificati in iniziative con procedimento valutativo, iniziative con procedimento negoziale e iniziative con procedimento automatico. L'ambito operativo degli interventi a sostegno della ricerca comprende sia la ricerca industriale, intesa come ricerca pianificata o come indagini critiche mirate ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, sia lo sviluppo precompetitivo, definito come la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati e migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la produzione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Ai sensi della normativa in vigore i progetti di ricerca per i quali possono essere richiesti i finanziamenti del Fondo non debbono necessariamente contenere importanti attività di sviluppo precompetitivo, che sono comunque ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.

Tra le iniziative finanziabili con procedimento valutativo ricadono le domande presentate da soggetti interessati, che indicano direttamente il settore di interesse. Su tali istanze si pronuncia il Comitato tecnico scientifico che, riscontrati i presupposti formali di ammissibilità del progetto, designa un esperto per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici e per monitorare gli stati d'avanzamento con l'istituto di credito convenzionato.

Attraverso le iniziative finanziabili con procedimento negoziale si esprime, invece, la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività di ricerca industriale propria del Ministero. I soggetti che possono beneficiare degli interventi sono invitati a presentare i progetti

⁹³ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 870.

⁹⁴ Legge 17 febbraio 1982, n. 46 art. 7; d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, art. 5 e d.m. n. 593 del 2000, artt. 5 e 6.

⁹⁵ D.lgs. n. 297 del 1999 e d.m. n. 593 del 2000, art. 12.

in aree tematiche di interesse strategico per migliorare la competitività del nostro Paese, individuate in precedenza dall'autorità di Governo.

Le iniziative finanziabili con procedimento automatico possono riguardare agevolazioni per assunzioni di personale qualificato di ricerca, per borse di studio o per corsi di dottorato di ricerca, per il distacco temporaneo di personale dipendente da enti pubblici di ricerca e da università, contributi a piccole medie-imprese che utilizzano laboratori iscritti in apposito albo ministeriale per specifiche commesse esterne o per contratti di ricerca, ovvero premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo.

Nel corso dell'anno 2005, a seguito della cartolarizzazione dei crediti esistenti sul Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) e sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR), sono state introdotte nuove procedure che hanno interessato anche le modalità di recupero dei crediti, attraverso i concessionari alla riscossione (ora Riscossione S.p.A.), ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del DL n. 35 del 2005.

A differenza del precedente esercizio, nel quale le disponibilità di cassa avevano richiesto ulteriori versamenti (per 20 milioni) dal capitolo 7308 del bilancio del Ministero, destinato ad implementare il Fondo, nel 2008 le disponibilità di cassa sono state sufficienti a far fronte alle esigenze di pagamento. Trimestralmente, sono state rimborsate le quote di contributo nella spesa anticipate sul Fondo per pagamenti ad interventi c.c. "misti", per un ammontare di circa 41,1 milioni.

Le entrate in conto capitale ammontano a 675 milioni, di cui 20 milioni da altri Ministeri e 592,3 dall'IGRUE, 61,8 milioni per rate di crediti agevolati, 641 mila euro per incassi da revoche, fallimenti ecc., 97,287 per partite di giro. Le uscite complessive sono state pari a circa 439 milioni, di cui 383 per spese in conto capitale (circa 366 per erogazioni incentivi alle imprese) e 56 per partite di giro.

L'Amministrazione ha sottolineato che l'attività di recupero crediti va assumendo, anche a causa della crisi finanziaria, un sempre maggior rilievo.

3.7. Ministero dell'interno

3.7.1. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

Il Fondo è stato istituito dall'art. 1 della legge n. 512 del 1999 e successivamente disciplinato dal d.P.R. n. 284 del 2001⁹⁶.

Ai sensi dell'art. 7 del richiamato d.P.R. n. 284, alla Consap è affidata la concessione del Fondo. Ad un Comitato, costituito ai sensi dell'art. 3, è affidato l'esame delle domande per il risarcimento dei danni, per la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.

Al 1° gennaio 2008, il Fondo aveva una disponibilità di 6,6 milioni di euro; nell'esercizio in esame sono entrati, complessivamente, 40,3 milioni, di cui 10,329 quale contributo dello Stato, 6,227 quale proventi dei beni confiscati ai mafiosi e 30 milioni quale contributo straordinario, a seguito dell'entrata in vigore del DL n. 151 del 2008⁹⁷. Le erogazioni sono ammontate a 15,3 milioni di euro. A fine esercizio le disponibilità sono pari a 37,5 milioni.

Le domande di accesso al Fondo, trasmesse tramite le Prefetture-Uffici Territoriali di Governo, sono state 298; di queste, 65 sono state oggetto di delibere del Comitato, per un importo di 34,558 milioni di euro, 48, per un importo di 25,630, saranno esaminate nel corso del

⁹⁶ D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284.

⁹⁷ DL 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008 n. 186.

2009. Le rimanenti 185 non sono state definite perché sono ancora in corso le istruttorie o per carenza di documentazione.

Le istanze pendenti al 31 dicembre 2008 prevedono un onere finanziario complessivo di
circa 27,190 milioni.